

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE (Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Lorenzo Maria Coen, , Avv. Raffaele Torino, Avv. Roberto Pellegrini Avv. Antonino Piro, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

- 1. RECLAMO N. 167 DELLA SOCIETÀ U.S. GAVORRANO S.R.L. CONTRO LA SOCIETÀ S.S.D. ROBUR SIENA AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO "MALSERVISI – MATTEINI" DI GAVORRANO IN OCCASIONE DELLA GARA GAVORRANO ROBUR SIENA DEL 21 DICEMBRE 2014 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "D" GIRONE "E".**

Il Tribunale Federale viste le concordi dichiarazioni delle parti rispettivamente del 6.08.2015 e del 20.08.2015 circa l'intervenuta transazione della controversia, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 201 DELLA SOCIETÀ U.S.D. AREZZO FOOTBALL ACADEMY CONTRO LA USD AREZZO SRL AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE IN FORZA DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14 GIUGNO 2013.**

Il Tribunale Federale rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza per tentativo di bonario componimento.

- 3. RECLAMO N. 209 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CARTERI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 307 CAE/LND DEL 16 GIUGNO 2015, RELATIVAMENTE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.**

Il Tribunale Federale, vista la richiesta della società US Arezzo srl, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza assegnando termine di 20 gg. da oggi per il deposito di ulteriore documentazione nonchè di memoria illustrativa, con obbligo di contestuale invio alla controparte.

4. RECLAMO N. 204 DELLA SOCIETA' TORINO CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. MARENTINESE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 929 (BECCARIA ISABELLA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della soc. Torino Calcio Femminile e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Giuseppe Lepore, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

5. RECLAMO N. 202 DELLA SOCIETA' A.C.D. FROG MILANO CONTRO LA SOCIETA' G.S. ASSAGO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 1028 (SPINA EDOARDO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 28 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della soc A.C.D. Frog Milano e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N. 215 DELLA SOCIETA' A.S.G. NOCERINA S.R.L. CONTRO LA U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. TENDENTE ALL'ACCERTAMENTO DELL'INCASSO ED AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA SQUADRA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA – NOCERINA, DISPUTATA IL 10.11.2013 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE GIRONE "B" LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.

Il Tribunale Federale, preso atto della concorde richiesta delle parti, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza per tentativo di bonario componimento.

7. RECLAMO N. 208 DELLA SOCIETA' CITTA' DI GIULIANOVA 1924 A R.L. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SEBASTIAN EMILIANO VALDES SEARA, PUBBLICATA NEL C.U. 281 CAE/LND DEL 27 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Soc. Città di Giulianova 1924 a r.l.
Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig.ra Adele Nunnari, Segretario f.f..

- 8. RECLAMO N.194 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANMARCO DE ROBERTIS, PUBBLICATA NEL C.U. 281 LND DEL 27 MAGGIO 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Soc. ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./LND.
Ordina incamerarsi la tassa.

- 9. RECLAMO N.195 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREA PINTORI, PUBBLICATA NEL C.U. 281 LND DEL 27 MAGGIO 2015.**

Ordinanza.

- 10. RECLAMO N. 210 DELLA SOCIETÀ' G.S. SAN LORENZO CALCIO A.S.D. CONTRO LA SOCIETÀ' F.C. ESPERIA VIAREGGIO TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI OCCORSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI VORNO IN OCCASIONE DELLA PARTITA FRA LE COMPAGINI DELLE DUE SOCIETÀ', IN DATA 15 NOVEMBRE 2014 – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LUCCA.**

Il Tribunale Federale, preso atto della mancata acquisizione della documentazione ufficiale della gara, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.
Manda alla Segreteria di provvedere al relativo adempimento.

- 11. RECLAMO N. 207 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA A.S. MELFI S.R.L. AL PAGAMENTO DELLA PENALE PER LA PERDITA DELL'INCASSO E DEL RISARCIMENTO DELLE SPESE ORGANIZZATIVE A SEGUITO DELLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA AMICHEVOLE TRA LE PRIME SQUADRE COME DA ACCORDO STIPULATO IN DATA 20 AGOSTO 2012.**

Ordinanza.

12. RECLAMO N. 217 DELLA SOCIETA' U.S. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CARTERI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 307 CAE/LND DEL 16 GIUGNO 2015, RELATIVAMENTE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

Il Tribunale Federale in parziale accoglimento del reclamo della U.S. Arezzo S.R.L., dichiara tale società tenuta a corrispondere al calciatore sig. Carteri Davide il complessivo importo di Euro 5.379,57.
Ordina restituirsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 11 settembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio